



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE CIVILE III**

**R.G.E. 18518/2017**

Il Giudice dell'esecuzione

A scioglimento della riserva in atti;

ritenuto che l'omessa notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. che deve essere effettuata all'ufficiale giudiziario nei confronti del debitore esecutato (Cass. Civ. Sez. III 20/12/1988, ne. 6941);

PQM

Dichiara l'inesistenza del pignoramento e, per l'effetto, estingue la procedura.

Autorizza al ritiro dei titoli.

Si comunichi.

Roma, li 30 ottobre 2017

Il Giudice  
Dott.ssa Tiziana Pavoni

